



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ARTT.

55

Nell'interesse del Sig. ██████████ nato a Treviso il 18.06.2009, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Luigi Parenti (C.F. PRNLGU61D17H501R, PEC luigiparenti@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), alla Via Virgilio n. 8 - 00193 -, con richiesta di trasmettere tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata luigiparenti@ordineavvocatiroma.org, che si elegge quale domicilio digitale, ed il numero di fax 06.3728993;

Ricorrente -

CONTRO

Ministero della Difesa (C.F. 80411120589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma (RM), alla Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 -, all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistente -

CON CONTESTUALE

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del presente atto, indicando le modalità, le forme e i tempi della notifica o nel caso anche tramite la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E/O

ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento del 22 luglio 2025, con il quale la Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti, ha dichiarato NON IDONEO il Sig. ██████████ ;

- della graduatoria finale pubblicata dal Ministero della Difesa con prot. M_D AB05933 DE12025 0000738 in data 29.07.2025;
- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto.

PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto del ricorrente all'ammissione all'interno della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, nonché alla ripetizione della visita di accertamento medico in data da definirsi.

FATTO

Prima di entrare nel merito della questione occorre ripercorrere brevemente la vicenda fattuale che ha interessato l'odierno ricorrente.

Il Ministero della Difesa, con decreto dirigenziale nr. M_D AB05933 DE12025 0000125 del 06 marzo 2025 - pubblicato nel portale unico del reclutamento (portale InPA) in data 13 marzo 2025, ha indetto il Concorso per esami, per l'ammissione di complessivi 260 giovani ai licei annessi alle scuole militari dell'esercizio, scuole navali militari e scuole militari dell'aeronautica per l'anno scolastico 2025-2026.

In particolare, ai sensi dell'art.1 lett. a), 150 posti sono stati riservati per il concorso relativo all'ammissione alla Scuole Militari dell'Esercizio, 66 posti per la Nunziatella di Napoli - di cui massimo 16 sono riservati alle candidate di sesso femminile e gli altri 50 posti per i candidati di sesso maschile - e 84 posti per la Scuola Teuliè di Milano.

Ciò premesso, e in base a quanto previsto nel bando di riferimento per quanto concerne i requisiti di ammissione e/o partecipazione indicati nell'art.2 del medesimo, allora il Sig. Davide [REDACTED] ha deciso di presentare la propria candidatura, tramite la piattaforma telematica appositamente dedicata.

La domanda è stata trasmessa regolarmente in data 24.03.2025, indicando come preferenza la Scuola Militare della Nunziatella di Napoli e in seconda postazione la Teuliè di Milano.

Il medesimo bando di concorso, ai sensi dell'articolo 6, prevedeva lo svolgimento e la suddivisione delle prove e degli accertamenti come di seguito:

- a. prova preliminare;

Centro di Selezione e reclutamento dell'Esercito, ha accolto le motivazioni dedotte e ha convocato per il 22.07 il [REDACTED] presso La commissione medica interforze di Seconda Istanza presso il Policlinico Militare Celio di Roma.

Nelle more, il giorno 17.07.2025, il [REDACTED] è stato convocato per sottoporsi alla prova scritta di cultura generale; anche questa superata positivamente con punteggio di 8,45.

A tale quadro si aggiunga che all'inizio del mese di luglio 2025 il [REDACTED] si è sottoposto, come suggerito dalla Commissione medica in primo accertamento, a una serie di controlli ed esami da cui è emersa [REDACTED]

[REDACTED]. Si è così sottoposto ad un intervento chirurgico il 14.07.2025 presso il Reparto di Otorinolaringoiatria de Policlinico Umberto I per [REDACTED].

È stato poi chiamato a visita per il 24.07 e per ultimo il 30.07. Alla visita del 24.07 è stata dichiarata [REDACTED], mentre alla

visita del 30.07 è stata refertata [REDACTED] e quindi la possibilità totale per il [REDACTED] di riprendere lo svolgimento dell'attività fisica.

Ciò nonostante lo scorso 22.07.2025, come convenuto, il ricorrente si è sottoposto nuovamente presso la Commissione Medica per sottoporsi agli ulteriori accertamenti sanitari, a seguito dei quali il giudizio finale è stato negativo.

In particolare, nel verbale di visita medica viene riportato che il candidato è NON IDONEO per la seguente motivazione [REDACTED]

[REDACTED]. Ebbene il quadro clinico appena descritto e accertato in plurime occasioni connota indiscutibilmente una situazione medica poco stabile dell'odierno ricorrente e tale da non permettere lo svolgimento della prova fisica nelle sue piene e complete capacità.

Invero, lo svolgimento degli accertamenti fisici in una situazione clinica normale avrebbe sicuramente permesso il superamento degli stessi.

Alla luce di tutto quanto sin ora esposto e dedotto, i provvedimenti impugnati sono da considerarsi illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 97 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE
- ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLEGITTIMO USO
DEL POTERE DISCREZIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA
PAR CONDICIO CONCORSORUM - ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA
MANIFESTE.**

Il provvedimento impugnato è da considerarsi illegittimo in quanto l'Amministrazione ha ritenuto non idoneo agli accertamenti fisici il ricorrente e gli ha altresì negato la possibilità di sostenere nuovamente la prova in condizioni normali e stabili, nonostante le comprovate impossibilità mediche allegate.

Tale decisione, per come meglio si dirà, si pone in evidente contrasto con i principi generali dell'azione amministrativa, tra cui quello di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost., nonché con il principio di trasparenza e di motivazione dell'atto amministrativo sancito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La difficoltà del ricorrente di sostenere la prova denominata "accertamenti medici" - nel pieno delle proprie capacità - per il summenzionato concorso, è dipesa un oggettivo impedimento di natura clinica e/o medica, ossia dal fatto che il medesimo candidato si è dovuto sottoporre ad un [REDACTED], peraltro suggerito dalla Commissione medica in sede di primo accertamento.

Il giudizio impugnato in tale sede, come già detto nelle premesse fattuali, è stato reso a conclusione di un secondo accertamento medico richiesto appositamente dal candidato tramite istanza ex art. 9 co. 12 del bando concorsuale. Tuttavia preme ribadire che nelle more, e più precisamente in data 14.07, lo stesso si è sottoposto a [REDACTED]

In ragione di ciò, e della comprovata situazione clinica post operatoria, il [REDACTED] si sottoposto a visita in data 22.07 e - stante il limitato lasso di tempo intercorso dall'intervento operatorio del 14.07 - è stato dichiarato non idoneo.

In particolare, il provvedimento di non idoneità si fonda sulla seguente motivazione [REDACTED]

[REDACTED] Ciò a riprova che, in condizioni fisiologiche normali e in piena forma, avrebbe potuto facilmente superare la prova.

Difatti, a distanza di due giorni dalla visita medica presso la Commissione Medica interforze, il 24.07.2025 il ricorrente ha subito una prima visita di controllo post intervento chirurgico. [REDACTED]

[REDACTED]

Per ultimo in data 30.07.2025 il [REDACTED] si è sottoposto a nuova visita di controllo e solo in tale sede è stata accertata la rimozione dei punti di sutura e la piena ripresa post operatoria con possibilità di tornare a svolgere regolare attività fisica.

Orbene, considerato che l'intervento è stato effettuato in data 14.07 è logico e naturale che la rimozione dei punti di sutura, per ragioni mediche e di ricostruzione dei tessuti cutanei, richiedesse un tempo minimo di 10 giorni; dunque non prima del 24.07 - proprio come avvenuto nel caso di specie. Conseguentemente l'esame del 22.07 ha rilevato la sussistenza di segni post operatori alla luce del limitato lasso di tempo intercorso; senza tuttavia fornire alcun ulteriore elemento tale da giustificare il proprio provvedimento. .

In principio qualsiasi scelta dell'Amministrazione deve sempre essere ispirata dai canoni di logicità, ragionevolezza e adeguata motivazione nonché dei principi di efficienza e della buona amministrazione; nel caso di specie questa si è mostrata eccessivamente generica e inadempiente

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, con un orientamento ormai consolidato e pacifico, ha stabilito espressamente che *"All'osservanza dell'obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivo del provvedimento riguardante la sua richiesta"* (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sent. n. 127/2017) e dunque che *"Possono considerarsi rispettosi delle regole fissate dall'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 in materia di motivazione dell'atto amministrativo i provvedimenti contenenti l'esternazione di ragioni in misura e con modalità tali da consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico con il quale l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento"* (Consiglio di Stato, sent. n. 6026/2014).

Tali prescrizioni discendono, in via diretta, da quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione, il quale prescrive precisi e definiti canoni che l'Amministrazione deve osservare qualora si instauri un rapporto tra la P.A. ed il privato cittadino.

Diversamente, nel caso di specie, salvo l'esistenza di segni post operatori, del tutto normali per il limitato lasso di tempo intercorso e ad oggi del tutto assenti come risulta anche dalle visite del 24 e 30 luglio, parte avversa non ha fornito alcuna motivazione specifica sulla posizione del [REDACTED] e sulla mancata idoneità medica.

La commissione di seconda istanza ha fondato il proprio giudizio di non idoneità su [REDACTED] tuttavia tale valutazione è stata del tutto smentita dalla certificazione rilasciata solo due giorni dopo dalla struttura pubblica sanitario che ha eseguito l'intervento. Si è manifestato in tal modo l'errore di fatto commesso dalla Commissione visto che il giudizio è stato smentito da una struttura pubblica a distanza di breve tempo.

La Commissione non ha non ha specificato in cosa consistessero [REDACTED] [REDACTED] in termini di effettiva limitazione funzionale, limitandosi a una diagnosi generica che è stata poi contraddetta da un accertamento specialistico successivo e specifico sulla capacità funzionale del candidato.

Come affermato da codesto TAR Lazio con la sentenza 2907/2025, il giudizio di inidoneità è viziato per difetto di istruttoria quando la commissione "*omettendo di prendere in considerazione e dunque di valutare tutti gli elementi obiettivi e le circostanze concrete connotanti l'effettiva situazione sanitaria dell'interessata [...] è destinato ad influenzare l'apprezzamento del profilo sanitario della stessa*".

Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che un giudizio di non idoneità non può basarsi su una mera "valutazione prognostica" o su una condizione transitoria (cfr. TAR Lazio - Roma, sent. 8894/2024). Escludere un candidato per i [REDACTED] senza che sia dimostrata una concreta e permanente limitazione funzionale - proprio come accaduto nel caso di specie, equivale a fondare il giudizio su una condizione temporanea per definizione, contravvenendo alla logica del sistema.

Un'importante ordinanza del Consiglio di Stato ha stabilito che, in casi di esiti di interventi chirurgici, la non idoneità deve risiedere negli "esiti funzionali" del

trattamento. Se il provvedimento di esclusione non fornisce prova di un effettivo deficit funzionale, esso è illegittimo (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza 2917/2018).

La Commissione di riesame, nel caso *de quo*, non ha motivato in alcun modo sulla sussistenza di un deficit funzionale, limitandosi a constatare uno stato post-operatorio recente, che è stato peraltro smentito nella sua rilevanza funzionale dalla certificazione del Policlinico Umberto I del 24.07 e del 30.07.

Pertanto l'esclusione deve pertanto essere considerata illegittima sia per la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che per difetto di istruttoria e manifesta illogicità e irragionevolezza.

In generale, occorre osservare che il comportamento tenuto da parte avversa risulta carente, nella sua totalità, di un idoneo impianto motivazionale utile a far comprendere le ragioni che hanno condotto la medesima Amministrazione all'adozione del giudizio e dunque del provvedimento finale ed impugnato in tale sede.

Tuttavia, anche se si dovesse ritenere la sussistenza di una motivazione il comportamento tenuto dall'Amministrazione è illegittimo per le ragioni che seguono.

Come già detto nelle premesse fattuali e ribadito in tale paragrafo, a seguito del primo provvedimento di non idoneità allora il candidato ha inoltrato un'istanza di riesame all'Amministrazione resistente, richiedendo di fissare una nuova e suppletiva seduta per lo svolgimento della prova di efficienza fisica in condizioni normali, allegando la documentazione medica giustificatrice detta richiesta.

Detta istanza è stata accolta solo formalmente e la prova è stata differita al 22 luglio.

Il comportamento dell'Amministrazione anche se in *prima facie* può risultare collaborativo e rispettoso dell'art. 9 co.12 del bando concorsuale, nella realtà dei fatti non lo è stato.

L'identificazione e la scelta della data per la visita medica così ravvicinata alla data dell'intervento operatorio, per le ovvie e naturali questioni mediche poc'anzi menzionate, non hanno permesso al ████████ di essere giudicato positivamente.

Il fine ultimo del riesame coincide con la possibilità di concedere al candidato una nuova opportunità ai fini del giudizio medico in condizioni differenti e migliori rispetto a quelle in cui trovava al momento della prima visita. Nel caso in oggetto invece e quasi paradossalmente le condizioni fisiche dell'odierno

ricorrente in sede di prima visita sono risultate migliori rispetto a quelle della seconda visita; pertanto l'obiettivo e il fine ultimo del riesame non è stato rispettato.

È evidente e si ribadisce che l'istanza di riesame è stata accolta formalmente dall'Amministrazione resistente, tuttavia questa è rimasta del tutto inerte e ha assunto un comportamento privo di qualsivoglia connotazione collaborativa.

Invero, e per mero inciso, se il candidato avesse deciso di non presentarsi alla data indicata per gli accertamenti dovuti allora la sua assenza avrebbe comportato l'esclusione automatica ed illogica dalla procedura concorsuale.

Ebbene alla luce del quadro clinico descritto e accertato si connota indiscutibilmente una situazione medica instabile dell'odierno ricorrente all'epoca della visita della Commissione Interforze di Roma e tale da non permettere lo svolgimento della medesima nelle sue piene e complete capacità, o per lo meno in condizioni normali e/o migliori rispetto a quelle della prima visita.

Sul punto si osserva che il partecipante a una procedura selettiva che certifichi il proprio stato di infortunio alla data di espletamento di una prova di idoneità fisica – come nel caso di specie - ha diritto al rinvio salvo se risultano oggettive ragioni di aggravio della procedura per l'Amministrazione.

Ciò è quanto stabilito dal Tar Lazio nella recente pronuncia n. 3144/2024, che ha chiarito *“a) “fermo restando che le cause di impedimento a sostenere le prove di efficienza ed idoneità fisica per motivi di salute strettamente personali (non legate cioè ad alcun evento pandemico) non appaiono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove di esame, può ammettersi che l'amministrazione possa, in giustificati casi, differire dette prove per lo stato di salute di singoli concorrenti, a condizione: – che il differimento delle prove di esame sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento e definizione della procedura concorsuale; – che il differimento non comporti per l'amministrazione un aggravio di oneri organizzativi e finanziari non compatibili con l'interesse pubblico” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V, 14 febbraio 2023, n. 2600); b) “laddove l'istanza di differimento sia ascrivibile ad evento di salute non imputabile alla ricorrente e l'Amministrazione non abbia comunque addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale non incompatibile con le complessive esigenze di celerità del concorso, occorra sospendere il provvedimento di esclusione ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento delle prove di efficienza fisica in seduta da fissare a cura*

dell'Amministrazione (TAR Lazio, ord. n. 5105/2021; ord. n. 3865/2022)" (cfr. T.A.R. Lazio, ord. n. 5159/2022)".

Ed ancora, il medesimo TAR ha affermato che "Se, infatti, è previsto dal bando di concorso che la mancata presentazione il giorno della convocazione per lo svolgimento delle prove fisiche determinata l'esclusione dal concorso, è altresì necessario che tale mancata partecipazione sia colpevole e non determinata da oggettiva impossibilità. Nel caso in esame, il candidato ha documentato di non poter partecipare nella data per la quale era stato convocato alla prova fisica a causa di una problematica di salute provata da certificato medico rilasciato da struttura sanitaria prima della predetta data. Il certificato medico, specificamente ammoniva il paziente dallo svolgimento di attività sportiva per i seguenti trenta giorni. Tale circostanza doveva essere dall'Amministrazione adeguatamente valutata, al fine di autorizzare il candidato a sottoporsi alla prova in data diversa. Né appare esaustivo l'argomento per il quale la selezione fisica sarebbe terminata il 16 maggio 2022. Nel caso in esame, infatti, si tratta di un concorso suddiviso in articolate fasi di selezione e la partecipazione "differita" del ricorrente alla prova fisica durante lo svolgimento di un'altra fase concorsuale non avrebbe potuto evidentemente pregiudicare l'esito del concorso, il quale risultava ancora in corso" (cfr. Tar Lazio sent. 1539/2023).

Per ultimo, con la sentenza n. 9829/2017 codesto TAR Lazio ha sancito il principio secondo cui "atteso che le prove di concorso, che non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, possono e devono, in caso di gravi e giustificati motivi (come nel caso di specie), essere procrastinate sino alla definizione dello stesso, non comportando tale differimento alcun pregiudizio alla par condicio degli altri concorrenti, né favorendo in alcun modo il candidato".

La giurisprudenza menzionata è pienamente applicabile al caso in oggetto visto e considerato che la possibilità di essere sottoposto a nuovi e differiti accertamenti medici è sorretta da un'adeguata e completa documentazione clinica e/o medica attestante la sottoposizione ad intervento chirurgico.

Tuttavia il differimento non deve essere accolto solo formalmente dall'Amministrazione, ma alla luce delle circostanze mediche dedotte, deve permettere effettivamente al candidato di sottoporsi a nuova visita medica in condizioni normali. Diversamente, e come già detto *supra* l'Amministrazione ha accolto l'istanza di riesame ma nella realtà dei fatti non ha concesso neanche il tempo minimo richiesto e dovuto a livello medico per la rimozione dei punti di sutura. L'intervento è stato effettuato il 14.07, i punti

sono stati rimossi il 24.07 mentre i nuovi accertamenti medici sono stati effettuati il 22.07 e a seguito dei quali il ██████ è stato dichiarato non idoneo proprio in virtù della preesistenza dei postumi dell'intervento chirurgico.

A riprova di quanto detto, con le recenti visite di controllo, il soggetto interessato è stato esaminato come assente di qualsiasi effetto collaterale post operatorio e nelle sue piene capacità per la ripresa dell'attività motoria.

Stante ciò il comportamento adottato dall'Amministrazione e tale da non permettere al ██████ di essere sottoposta nuovamente, in un quadro clinico normale, alla prova di efficienza fisica si ritiene del tutto illegittimo e contrastante con i principi dell'agire amministrativo.

Peraltro, un simile comportamento ha determinato e determina una evidente disparità di trattamento, irragionevole e arbitraria, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché una violazione dell'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come *"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*.

A sostegno di quanto sostenuto, vi è la costante Giurisprudenza amministrativa, che plurime volte, in casi analoghi, ha ritenuto legittimo il differimento: *"a) [...] può ammettersi che l'amministrazione possa, in giustificati casi, differire dette prove per lo stato di salute di singoli concorrenti, a condizione: - che il differimento delle prove di esame sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento e definizione della procedura concorsuale; - che il differimento non comporti per l'amministrazione un aggravio di oneri organizzativi e finanziari non compatibili con l'interesse pubblico (cfr. TAR Lazio, sez. V, 14 febbraio 2023, n. 2600); b) laddove l'istanza di differimento sia ascrivibile ad evento di salute non imputabile alla ricorrente e l'Amministrazione non abbia comunque addotto motivazioni organizzative inalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale non incompatibile con le complessive esigenze di celerità del concorso, occorra sospendere il provvedimento di esclusione ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento delle prove di efficienza fisica in seduta da fissare a cura dell'Amministrazione (TAR Lazio, ord. n. 5105/2021; ord. n. 3865/2022) (cfr. TAR Lazio, ord. n. 5159/2022). [...]."*

In sintesi, quindi la scelta dell'Amministrazione di negare il differimento della prova di efficienza fisica per motivi di salute del singolo candidato disvela un evidente eccesso di potere ogniqualvolta:

(i) il differimento richiesto sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale;

(ii) non v'è alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravii organizzativi e finanziari a carico dell'Amministrazione;

(iii) il motivo ostativo di salute non è imputabile al candidato che richiede il differimento della prova.

Tutto ciò in ossequio al principio pretorio generale secondo cui le procedure di assunzione del personale ben possono perfezionarsi in data successiva rispetto alla scadenza del termine di espletamento del concorso (avendo tale termine natura ordinatoria), ogniqualvolta ciò sia reso necessario "da cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità" (cfr. Consiglio di Stato, II, Sez. 24 giugno 2020, n. 4043)" (sul punto, *ex multis*, TAR Lazio, sez. II, 22 agosto 2024, n. 15920).

Diversamente, nel caso *de quo*, non sussistevano ragioni ostative in capo all'Amministrazione tali da impedire e rendere sufficientemente gravoso il differimento o la ripetizione della prova in situazioni mediche normali e/o ottimali.

In conclusione, alla luce di tutto quanto fin ora dedotto, il provvedimento in questa sede impugnato deve essere considerato illegittimo, e dunque annullato, per violazione di legge, eccesso di potere e carenza assoluta di motivazione, con conseguente ammissione del ricorrente all'interno della graduatoria concorsuale di merito; nonché ammissione dello stesso agli accertamenti medici in data differita di completa guarigione clinica.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Sul *fumus boni iuris*.

Quanto al *fumus boni iuris*, per ragioni di brevità espositiva si rimanda a tutto quanto eccepito e dedotto nel presente ricorso a supporto dell'illegittimità degli atti impugnati. Recentemente, nonostante la presentazione dell'istanza di rinvio con allegate le relative certificazioni mediche, l'Amministrazione ha accolto la domanda avanzata fissando lo svolgimento degli accertamenti ad un data eccessivamente ravvicinata rispetto all'intervento medico subito. In tal modo non si è permesso al ricorrente di essere esaminato in una condizione clinica per lo meno normale.

Si evidenzia, dunque, l'ingiustificata rigidità dell'Amministrazione, che pur in presenza di impedimenti fisici oggettivi e documentati; non ha permesso di effettuare una nuova visita medica in condizioni per lo meno normali.

Sussiste altresì una violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa, in quanto l'esclusione si fonda su un impedimento clinico non imputabile al ricorrente e di natura temporanea; nonché la violazione principio del *favor participationis*, ormai consolidato nella giurisprudenza, che tutela l'interesse a concorrere in condizioni di parità sostanziale.

Sul periculum in mora.

Quanto al *periculum in mora*, esso è in *re ipsa*, risiedendo nella considerazione che il mancato accoglimento dell'istanza cautelare comporterebbe un danno grave e irreparabile, non suscettibile di ristoro successivo, in quanto si determinerebbe l'esclusione dalla procedura concorsuale, nonostante l'ottimo superamento delle ulteriori e diverse prove per il solo mancato superamento della prova oggetto di contestazione; dovuto peraltro a condizioni cliniche temporanee non perfette e non dipendenti dalla volontà del ricorrente.

Dimostrate le ragioni di diritto e del *periculum*, è di tutta evidenza la necessità che codesto Ill.mo TAR sospenda il provvedimento quivi impugnato, quindi ammetta il ricorrente alla graduatoria concorsuale, nonché consenta la ripetizione dei medesimi accertamenti in condizioni di completa guarigione clinica.

In tale contesto si deve far riferimento altresì all'ordinanza n.5159/2022 con cui il TAR del Lazio, applicabile al caso in oggetto, ha ritenuto di "*non discostarsi da quell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale, laddove l'istanza di differimento sia ascrivibile ad evento di salute non imputabile alla ricorrente e l'Amministrazione non abbia comunque addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale non incompatibile con le complessive esigenze di celerità del concorso, occorra sospendere il provvedimento di esclusione ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento delle prove di efficienza fisica in seduta da fissare a cura dell'Amministrazione (TAR Lazio, ord. n. 5105/2021; ord. n. 3865/2022)*".

Tutto ciò nel pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e tutela del diritto al lavoro pubblico per concorso.

ISTANZA DI VERIFICAZIONE

In considerazione delle argomentazioni e di quanto su esposto, si chiede sin da ora a Codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma di disporre una verifica ai sensi dell'art. 66 c.p.a. ovvero nominare un CTU e/ disporre la rinnovazione della visita medica, al fine di accertare l'errore commesso dalla Commissione medica esaminatrice.

Tale strumento si ritiene altamente e strettamente necessario al fine di dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato nei confronti del Sig. ██████ e quindi dichiarare la piena idoneità medica del medesimo.

Per i motivi sopra esposti, il Sig. ██████ come sopra rappresentato e difeso, nonché disattesa e respinta ogni istanza contraria, si

P.Q.M.

Si chiede all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, di voler provvedere:

In via cautelare e, previa concessione della tutela cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.:

- sospendere il provvedimento impugnato con il presente ricorso;
- ammettere il Sig. ██████ nella graduatoria finale della procedura concorsuale, nonché in subordine
- ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere il ricorrente alla ripetizione della prova relativa agli accertamenti sanitari in data da definirsi,
- adottare qualsivoglia misura cautelare ritenuta idonea nel caso di specie.

Nel merito:

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto
- dichiarare l'illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato nonché ritenere ammesso il ██████ all'interno della graduatoria finale di merito.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con osservanza,

Roma, 20.08.2025

Avv. Luigi Parenti